



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ambito Territoriale CAL0000004

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GENTILI" - "BRUNO"

Scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria di Primo Grado ad indirizzo musicale

Rione Colonne, snc - 87027 PAOLA (CS) Tel/fax 0982585215

sede distaccata Via B. Telesio, n. 2 - 87027 PAOLA (CS) Tel/fax 0982582293

C.F: 86001070787 - C.M.: CSIC871008

Codice univoco ufficio per fatturazione: UFQ5NC

e_mail:- csic871008@istruzione.it Pec - csic871008@pec.istruzione.it

Sito web: www.icgentilibruno.edu.it

Al Personale Docente

Al Personale ATA

Ai genitori degli alunni

Alla Commissione Elettorale

Loro sedi

All'albo dell'Istituto

Sito web

Oggetto: indizione elezioni Consiglio di istituto triennio scolastico 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027:

- **DOMENICA 24 NOVEMBRE 2024 dalle ore 8:00 alle ore 12:00**
- **LUNEDÌ 25 NOVEMBRE 2024 dalle ore 8:00 alle ore 13:30**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO** il Decreto Lgs. 16 aprile 1994, n.297, parte I titolo 1, contenente norme sull'istituzione degli Organi Collegiali della Scuola;
- VISTO** l'art. 5 del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 416 che stabilisce il numero dei componenti del Consiglio di Istituto, nonché la ripartizione degli stessi tra le diverse componenti;
- VISTA** l'ordinanza ministeriale 15 luglio 1991, n. 215 ("Testo unificato delle disposizioni concernenti le elezioni degli organi collegiali a livello di circolo-istituto"), modificata ed integrata dalle OO.MM. del 4 agosto 1995 n. 267, del 24 giugno 1996 n. 293 e del 17 agosto 1998 n. 277, recanti disposizioni in materia di elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica;
- VISTO** In particolare l'art. 2 dell'O.M. 15 luglio 1991, n. 215;
- VISTA** la Circolare del Ministero dell'Istruzione del 19 settembre 2024 prot. n. 38475 "Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica-a. s. 2024/2025",
- CONSIDERATO** che non è stata introdotta alcuna modifica di tipo legislativo alla disciplina degli organi collegiali;
- VISTA** la nota del 23 settembre 2024 prot. n. 27184 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria che fissa le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto nei giorni
- **DOMENICA 24 NOVEMBRE 2024 (dalle ore 8.00 alle ore 12.00);**
 - **LUNEDÌ 25 NOVEMBRE 2024 (dalle ore 8.00 alle ore 13,30);**
- RILEVATO** che occorre, pertanto, procedere all'elezione del Consiglio di questa Istituzione scolastica per il triennio 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027;

INDICE

a norma dell'art. 2 dell'O.M. n. 215 del 15 luglio 1991, per i giorni 24 e 25 del mese di novembre, dell'anno 2024, le elezioni per il rinnovo del Consiglio di istituto in carica per il triennio 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027 che, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, deve essere così composto:

- Dirigente Scolastico;
- Componente DOCENTI n. 8;
- Componente GENITORI n. 8;
- Componente ATA n. 2.

Si ricordano, infine, le scadenze previste per la procedura ordinaria per le elezioni del Consiglio di Istituto:

Rif. art. O.M. 15 luglio 1991 n. 215	DESCRIZIONE	SCADENZA
ART. 2	<p style="text-align: center;">INDIZIONE DELLE ELEZIONI</p> <p>Le elezioni per la costituzione dei consigli di istituto, dei consigli di interclasse, di classe e di intersezione sono indette dal dirigente scolastico.</p> <p>Il Ministro della pubblica istruzione fissa la data delle votazioni.</p> <p>Le operazioni di voto si svolgono, di norma, in un giorno non lavorativo dalle ore 8 alle ore 12 e in quello successivo dalle ore 8 alle ore 13,30, fatte salve le disposizioni di cui agli artt. 21 e 22 della presente ordinanza.</p>	
ART. 24	<p style="text-align: center;">COSTITUZIONE O RINNOVO COMMISSIONE ELETTORALE</p> <p>La commissione elettorale di istituto nominata dal dirigente scolastico, è composta di cinque membri designati dal consiglio di istituto: due tra i docenti di ruolo e non di ruolo in servizio nell'istituto, uno tra il personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo sempre in servizio nell'istituto; due tra i genitori degli alunni iscritti nell'istituto.</p> <p>Essa è presieduta da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza dai suoi componenti</p> <p>Le funzioni di segretario sono svolte da un membro designato dal presidente.</p> <p>La commissione è nominata non oltre il 45° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.</p> <p>La commissione elettorale delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti.</p> <p>Tutte le decisioni della commissione predetta sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente.</p>	entro il 10/10/2024
ART.27	<p style="text-align: center;">FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ELENCHI DEGLI ELETTORI</p> <p>Il Dirigente scolastico è tenuto a comunicare alla commissione elettorale di istituto entro il 35° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni i nominativi dei docenti, del personale A.T.A. e dei genitori degli alunni.</p>	20/10/2024
ART.27	<p>Gli elenchi debbono essere depositati non oltre il 25° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.</p> <p>Gli elenchi di cui al presente articolo debbono recare cognome, nome, luogo e data di nascita delle persone che vi sono iscritte.</p> <p>I requisiti per l'inclusione negli elenchi debbono essere posseduti alla data di indizione delle elezioni.</p> <p>I genitori di più alunni iscritti a classi diverse dello stesso circolo o istituto votano una sola volta per il consiglio di circolo o istituto. A tal fine - nell'ipotesi di mancata comunicazione da parte degli interessati - la commissione elettorale deve indicare il seggio nel quale i genitori votano per le predette elezioni.</p> <p>Del deposito va data comunicazione nello stesso giorno in cui avviene</p>	30/10/2024

	il deposito, mediante avviso da affiggere all'albo della Scuola.	
ART.28	<p>RICORSI CONTRO L'ERRONEA COMPILAZIONE DEGLI ELENCHI</p> <p>Avverso l'erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso in carta semplice, da parte degli appartenenti alle rispettive categorie interessate, alla commissione elettorale di istituto, entro il termine perentorio di 5 giorni dalla data di affissione all'albo dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi stessi.</p> <p>La commissione decide entro i successivi 5 giorni, sulla base della documentazione prodotta dall'interessato e di quella acquisita d'ufficio.</p> <p>Gli elenchi definitivi sono rimessi, all'atto del loro insediamento, ai seggi elettorali, i quali sono tenuti a darne visione a chiunque ne faccia richiesta.</p> <p>Dell'invio degli elenchi ai seggi elettorali la commissione elettorale dà informazione immediata mediante avviso pubblicato all'albo.</p>	<p>Termine presentazione ricorsi 04/11/2024</p>
ART.32	<p>PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI</p> <p>Ciascuna lista può essere presentata:</p> <p>a) da almeno 2 degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 20;</p> <p>b) da almeno un decimo degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 200, ma superiori a 20 (la frazione superiore si computa per unità intera);</p> <p>c) da almeno 20 elettori della stessa componente se questi siano superiori a 200.*</p> <p>* comma modificato dall'art. 1 dell'OM 293/96.</p>	<p>Dalle ore 9:00 del 04/11/2024 alle ore 12:00 del 09/11/2024</p>
ART.33	<p>ESPOSIZIONE DELLE LISTE</p> <p>Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste dei candidati e subito dopo le ore 12,00 la commissione elettorale di istituto cura l'affissione all'albo delle liste dei candidati.</p>	<p>09/11/2024</p>
ART. 34	<p>VERIFICA REGOLARITÀ LISTE</p> <p>La commissione elettorale di istituto verifica che:</p> <p>a) le liste siano state sottoscritte dal prescritto numero di elettori e che gli stessi appartengano alle categorie cui si riferisce la lista e che siano debitamente autenticate le firme dei presentatori;</p> <p>b) le liste siano accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, che gli stessi appartengano alla categoria cui si riferisce la lista, e che le loro firme siano debitamente autenticate, cancellando i nomi dei candidati per i quali manchi uno di detti requisiti.</p> <p>Detta commissione provvede, inoltre, a ridurre le liste che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito cancellando gli ultimi nominativi, nonché a cancellare da ogni lista i nominativi dei candidati eventualmente inclusi in più liste. Essa non tiene conto delle firme dei presentatori che abbiano sottoscritto altre liste presentate in precedenza.</p> <p>Qualora, dopo questa operazione, i presentatori risultino in numero inferiore a quello richiesto e nell'eventualità di ogni altra irregolarità riscontrata nelle liste, le commissioni elettorali ne danno comunicazione mediante affissione all'albo, con invito a regolarizzare la lista, entro tre giorni dall'affissione della comunicazione: il termine per la regolarizzazione non può, in ogni caso, superare il terzo giorno successivo al termine ultimo di presentazione delle liste.</p> <p>Di tutte le operazioni è redatto processo verbale. Le decisioni sulle regolarizzazioni sono rese pubbliche entro 5 giorni successivi alla scadenza del termine ultimo stabilito per la presentazione delle liste, con affissione all'albo. Le decisioni della commissione elettorale</p>	

	<p>possono essere impugnate entro i successivi due giorni dalla data di affissione all'albo, con ricorso al Provveditore agli Studi. I ricorsi sono decisi entro i successivi due giorni.</p> <p>Le liste definitive dei candidati sono affisse all'albo e sono inviate ai seggi elettorali all'atto del loro insediamento.</p>	
ART.35	<p style="text-align: center;">PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI E DEI PROGRAMMI (PROPAGANDA ELETTORALE)</p> <p>L'illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dai presentatori di lista, dai candidati, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei genitori e professionali riconosciute dal Ministero della pubblica istruzione per le rispettive categorie da rappresentare.</p> <p>Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute dal 18° al 2° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (dal 30° al 2° giorno nel caso di elezioni contestuali di organi collegiali di diverso livello) e per lo stesso periodo sono messi a disposizione gli appositi spazi per l'affissione degli scritti riguardanti l'illustrazione dei programmi. Nello stesso periodo è consentita la distribuzione, nei locali della scuola, di scritti relativi ai programmi.</p> <p>Le richieste per le riunioni sono presentate dagli interessati al dirigente scolastico entro il 10° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.</p> <p>Per le elezioni dei rappresentanti nel consiglio di istituto, è consentito tenere fuori dell'orario di servizio riunioni negli edifici scolastici. Dette riunioni sono riservate agli elettori delle varie categorie da rappresentare negli organi collegiali stessi.</p> <p>Il dirigente scolastico stabilisce il diario delle riunioni, tenuto conto dell'ordine di richiesta delle singole liste e, per quanto possibile, della data indicata nella richiesta. Del diario stabilito è data comunicazione ai rappresentanti delle liste richiedenti.</p>	<p>Dal 06 al 21 novembre 2024</p> <p>non oltre 14/11/2024</p>
ART. 38	<p style="text-align: center;">COMPOSIZIONE E NOMINA DEI SEGGI</p> <p>Ogni seggio elettorale è composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno funge da segretario, che sono scelti tra coloro che facciano parte delle categorie da rappresentare e siano elettori nella sede.</p> <p>I dirigenti scolastici in rapporto alle singole situazioni che si determinano, possono costituire seggi elettorali anche con un numero di membri inferiore a quello previsto dal comma precedente, cercando nei limiti del possibile di assicurare la rappresentanza delle varie categorie interessate.</p> <p>I seggi elettorali sono comunque validamente costituiti anche qualora non sia stato possibile includervi la rappresentanza di tutte le componenti aventi diritto di elettorato.</p> <p>Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi in liste di candidati.</p> <p>I componenti dei seggi elettorali sono nominati dal dirigente scolastico su designazione della commissione elettorale di circolo o d'istituto.</p> <p>I seggi sono nominati in data non successiva al 5° giorno antecedente a quello fissato per la votazione e sono immediatamente insediati per le operazioni preliminari.</p>	<p>non oltre il 20/11/2024</p>
ART. 44	<p>LE OPERAZIONI AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEI POSTI SPETTANO AL SEGGIO N° 1</p> <p>Detto seggio è integrato al momento dell'espletamento delle operazioni previste dal presente articolo da altri due membri scelti dal dirigente scolastico tra i componenti degli altri seggi funzionanti nella scuola.</p> <p>La nomina dei membri aggregati deve essere effettuata e comunicata</p>	

agli interessati almeno tre giorni prima della data fissata per la votazione.

Appena ricevuti i verbali degli scrutini elettorali da parte degli altri seggi della scuola, il seggio, di cui al comma l del presente articolo, riassume i voti di tutti i seggi, senza poterne modificare i risultati. Indi determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutti i seggi della scuola. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti di preferenza.

Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4 ... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e a parità di quest'ultima, per sorteggio.

Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

Ultimata la ripartizione dei posti tra le liste, si provvede a determinare, nei limiti dei posti assegnati a ciascuna lista, i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute, hanno diritto a ricoprirli. In caso di parità del numero di voti di preferenze tra due o più candidati della stessa lista, sono proclamati eletti i candidati secondo l'ordine di collocazione nella lista; lo stesso criterio si osserva nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto alcun voto di preferenza.

Ai fini dell'attribuzione del posto riservato a ciascuna delle componenti docenti, genitori e alunni delle scuole secondarie di 2° grado confluite per aggregazione in una nuova istituzione scolastica, di cui al precedente art. 5, comma 8, qualora al termine delle operazioni di assegnazione dei posti non risulti eletto alcun candidato appartenente a una o più di dette scuole, si individua, per ciascuna delle componenti in questione, la lista comprendente candidati appartenenti alle scuole medesime che abbia ottenuto il maggior numero di voti.*

Nell'ambito di detta lista viene eletto il candidato appartenente alla scuola in questione che ha ottenuto il maggior numero di preferenze, in sostituzione del candidato della medesima lista con il minor numero di preferenze che avrebbe avuto diritto all'elezione in mancanza di riserva.*

Qualora la lista comprendente il candidato da proclamare eletto per effetto della riserva non abbia conseguito alcun posto, viene tolto un posto alla lista, non comprendente candidati riservatari, che ne ha conseguito il maggior numero. A parità di posti tra due o più liste, viene tolto il posto a quella tra esse che ha ottenuto il minor numero di voti.*

Nel caso in cui in nessuna lista siano presenti candidati con diritto di riserva, questa non opera e il relativo posto viene assegnato ai candidati delle altre scuole secondo la normale procedura di assegnazione.*

* comma aggiunto dall'art. 2 dell'OM 277/98.

NOTA USR	OPERAZIONI DI VOTO	
-------------	---------------------------	--

CALABRIA 23 SETTEMBRE 2024 PROT. N. 27184	DOMENICA 24 NOVEMBRE 2024 (dalle ore 8.00 alle ore 12.00); LUNEDÌ 25 NOVEMBRE 2024 (dalle ore 8.00 alle ore 13,30);	
ART.45	<p style="text-align: center;">PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI</p> <p>Ultimate le operazioni di attribuzione dei posti, il seggio elettorale n. 1 di cui al precedente art. 44 procede alla proclamazione degli eletti entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto. Degli eletti proclamati va data comunicazione mediante affissione del relativo elenco nell'albo della scuola.</p>	non oltre il 27/11/2024
ART 46	<p style="text-align: center;">RICORSI</p> <p>I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla commissione elettorale di circolo o di istituto. I ricorsi sono decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine sopra indicato. Ai verbali e agli atti concernenti gli scrutini relativi alle elezioni hanno diritto di accesso i componenti delle commissioni elettorali in sede di esame dei ricorsi eventualmente presentati dai rappresentanti di lista, nonché i rappresentanti di lista e i candidati.</p>	non oltre il 02/12/2024
ART 6	<p>Consistenza numerica del consiglio di Istituto. Nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 membri, così suddivisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n. 8 rappresentanti del personale insegnante; - n. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni; - n. 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario; - il dirigente scolastico. 	
ART. 40	<p style="text-align: center;">MODALITÀ VOTAZIONI E PREFERENZE</p> <p>Le votazioni si svolgono, di norma, in un giorno non lavorativo dalle ore 8 alle ore 12 e in quello successivo dalle ore 8 alle ore 13,30. Gli elettori votano nei seggi, nei cui elenchi sono compresi. Essi sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento. In mancanza di documento, è consentito il riconoscimento da parte dei componenti del seggio, previa succinta verbalizzazione sottoscritta da tutti i componenti presenti del seggio. Il riconoscimento dell'elettore sprovvisto di documento può essere effettuato anche da un altro elettore dello stesso seggio in possesso di documento o, a sua volta, conosciuto da un componente del seggio. Anche in tal caso deve essere fatta succinta verbalizzazione, sottoscritta da tutti i componenti presenti del seggio. Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro cognome e nome sull'elenco degli elettori del seggio. Qualora ciò non fosse possibile per mancanza di spazio negli elenchi suddetti, gli elettori firmano in un apposito foglio predisposto dal presidente del seggio e che deve contenere gli elementi di individuazione delle varie categorie di elettori. Nel locale adibito alle votazioni deve essere determinato lo spazio riservato alle votazioni. Nello spazio riservato al pubblico sono affisse le liste dei candidati. Nello spazio riservato ai componenti del seggio devono essere disposti dei tavoli, sopra i quali vanno poste tante urne</p>	

	<p>quanti sono gli organi da eleggere; nello spazio riservato alle votazioni devono essere disposti due tavoli in due angoli opposti in modo che gli elettori vengano a trovarsi alle spalle dei componenti dei seggi, assicurando in ogni caso la segretezza del voto.</p> <p>Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda mediante una croce sul numero romano indicato nella scheda. Le preferenze, nel numero di lo 2, a seconda che i posti da attribuire siano fino a 3 o superiori a 3, potranno essere espresse con un segno di matita accanto al nominativo del candidato o dei candidati prestampato nella scheda.</p> <p>Non è ammesso l'esercizio del diritto di voto per delega, dato che il voto ha sempre carattere personale.</p> <p>I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravita, esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l'uno o l'altro esercitino il diritto di voto presso la stessa scuola. Tale evenienza viene fatta constatare succintamente nel verbale.</p> <p>Alle ore otto del giorno in cui sono indette le votazioni il presidente apre il seggio, chiamando a farne parte gli scrutatori.</p> <p>Se il presidente è assente, egli è sostituito dallo scrutatore più anziano di età presente, il quale integra il numero degli scrutatori chiamando ad esercitarne le funzioni un elettore presente. Analogamente procede il presidente qualora sia assente qualcuno degli scrutatori.</p> <p>Quando non sia possibile integrare il numero degli scrutatori, il seggio si insedia ugualmente con i componenti presenti.</p> <p>Delle operazioni di votazione viene redatto - in duplice originale - processo verbale, che è sottoscritto dal presidente e dagli scrutatori.</p>	
ART. 41	<p style="text-align: center;">RAPPRESENTANTI DI LISTA</p> <p>Il primo firmatario tra i presentatori della lista comunica ai presidenti della commissione elettorale di istituto e dei seggi elettorali i nominativi dei rappresentanti di lista, in ragione di uno presso la commissione elettorale e di uno presso ciascun seggio elettorale, i quali assistono a tutte le operazioni successive al loro insediamento.</p>	
VERBALI	<p style="text-align: center;">VERBALE DELLE OPERAZIONI PRELIMINARI E DI VOTO</p> <p>Deve essere redatto in duplice copia</p> <p>- VERBALE DELLE OPERAZIONI DI SPOGLIO DEI VOTI</p> <p>Va redatto in duplice copia. Il presidente e gli scrutatori devono apporre la firma su ogni foglio. Al termine dello spoglio una copia del verbale deve essere depositata agli atti della scuola mentre l'altra copia deve essere consegnata in busta chiusa al seggio n° 1 per l'attribuzione dei posti e la proclamazione degli eletti.</p> <p>- VERBALE SEGGIO ELETTORALE N. 1 (ATTRIBUZIONE DEI POSTI).</p> <p>Va redatto in duplice copia.</p>	
MATERIALE NECESSARIO	<p>LA COMMISSIONE ELETTORALE DEVE TRASMETTERE AI SEGGI ALL'ATTO DELL'INSEDIAMENTO:</p> <p>Gli elenchi definitivi, le liste dei Candidati, le schede per l'espressione del voto, le tabelle di scrutinio, i verbali, le buste e le matite.</p>	
	PRIMA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO	<p>Entro 20 giorni dalla proclamazione degli eletti; non oltre il 15/12/2024</p>

Si allegano:

- **PROMEMORIA** contenente le procedure per l'elezione dei rappresentanti dei genitori in

- seno al Consiglio di Istituto.
- Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991 n. 215 relativa a “Elezioni degli organi collegiali a livello di circolo-istituto”;
- Nota del 23 settembre 2024 prot. n. 27184 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ersilia Siciliano